



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 37 del 13 Dicembre 2018

TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI

Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito internet www.lnd.it (Firma Elettronica - Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di tesseramento in errore, evidenziate in rosso, e, dopo aver visualizzato la relativa pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall'Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso (0805699016 – 0805699017) per eventuali chiarimenti. Si ritiene opportuno precisare che l'utilizzo dei calciatori stranieri è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento.

IL C.R. PUGLIA L.N.D. INVITA LE SOCIETÀ A CONSULTARE LA POSTA ELETTRONICA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti comunica a tutte le Società Dipendenti che, nell'ottica di snellire e contestualmente velocizzare i flussi di informazione, qualsiasi comunicazione ufficiale a loro riservata sarà inviata sempre a mezzo posta elettronica sull'indirizzo e-mail registrato dal Legale Rappresentante nella propria pagina riservata.

Si invitano pertanto tutte le Società Dipendenti a consultare frequentemente la propria casella di posta elettronica per ricevere in tempo reale le comunicazioni inoltrate dal C.R. Puglia L.N.D. riguardanti amministrazione, tesseramento, attività agonistica ed eventi per i quali potranno essere invitate a partecipare (assemblee, riunioni, ecc.).

Si ricorda che, qualora l'indirizzo e-mail registrato non fosse più attivo è possibile aggiornarlo accedendo alla propria pagina riservata nella sezione DATI SOCIETÀ.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 38/TFN SEZIONE DISCIPLINARE DEL 6 DICEMBRE 2018)

(74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (nella stagione sportiva 2017/2018 Presidente della Società ASD Sporting Fulgor), PROCACCI GIUSEPPE PIO (Calciatore matricola 6.953.271, nella stagione 2017/2018 tesserato, sino al 15/12/2017, con la ASD Sporting Fulgor), CAMERINO FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), LOVINO PASQUALE (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 3019/1338 pf17-18 GC/GP/ma del 27.9.2018).

Il deferimento

La Segreteria della FIGC - LND con nota del 23 maggio 2018 aveva segnalato alla Procura federale che la Società ASD Sporting Fulgor aveva impiegato in gare del Campionato Juniores Nazionali il calciatore Giuseppe Procacci, nato il 13 ottobre 1999, senza averlo tesserato. La Procura federale, aperto il procedimento avente ad oggetto il "comportamento della ASD Sporting Fulgor per avere impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Procacci Giuseppe in n. 7 (sette) gare del Campionato Nazionale Juniores stagione sportiva 2017/2018", accertati i fatti per come erano stati descritti nella richiamata nota della Segreteria FIGC - LND, in data 27 settembre 2018 deferiva a questa Tribunale i Sigg.ri Mauro Lanza, Presidente della Società, Francesco Camerino e Pasquale Lovino, entrambi dirigenti accompagnatori ufficiali della Società ed il calciatore Giuseppe Pio Procacci, ai quali contestava:

a) al sig. Mauro Lanza, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli art. 10 comma 2 stesso Codice, artt. 38 comma 1 e 39 NOIF e in riferimento al C.U. - LND n. 1 punto 14 lettera C del 1° luglio 2017, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe Pio Procacci e per aver consentito l'utilizzo dello stesso nelle gare di cui trattasi;

b) al sig. Giuseppe Pio Procacci, matricola n. 6.953.271, tesserato con la ASD Sporting Fulgor nella stagione sportiva 2017/2018 e dalla stessa svincolato il 15 dicembre 2017, violazione dell'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 39 NOIF, per aver disputato nelle file della Società ASD Sporting Fulgor le gare di cui trattasi, senza averne titolo perché non in costanza di tesseramento con la Società;

c) ai Sigg.ri Francesco Camerino e Pasquale Lovino, quali dirigenti accompagnatori ufficiali della Società, violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 61 commi 1 - 5 e 39 NOIF, per aver sottoscritto le distinte - gara (quattro il Camerino, due il Lovino, per la rimanente distinta la sottoscrizione era risultata indecifrabile) attestando che tutti i calciatori partecipanti ad ognuna di esse erano in posizione regolare, ivi compreso il Procacci, che invece non lo era, così attestando il falso.

Al Lanza veniva altresì contestata un'ulteriore violazione, riconducibile alla stessa normativa, perché nella medesima stagione sportiva non aveva tesserato quale responsabile tecnico della squadra Juniores Nazionali il sig. Francesco Camerino, tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico dal 18.01.2018, che tuttavia aveva impiegato come allenatore in due gare di campionato, disputate rispettivamente il 10 febbraio ed il 30 marzo 2018. Ai deferiti veniva aggiunta la Società ASD Sporting Fulgor a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto rispettivamente ascrivito al Presidente, ai dirigenti ed al calciatore (art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC). **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (Avv. Luca Zennaro), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: per il Lanza, inibizione di mesi 7 (sette); per il Procacci, squalifica per 5 (cinque) gare ufficiali; per il Camerino inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti; per il Lovino inibizione di mesi 2 (due); per la Società ASD Sporting Fulgor penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores della stagione in corso ed ammenda di € 900,00 (novecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Dall'esame degli atti si è potuto evincere che il calciatore Giuseppe Pio Procacci era stato svincolato dalla ASD Sporting Fulgor in data 15 dicembre 2017. Questo risulta essere l'ultimo movimento che investe la sua

posizione; sino a tale data egli risultava regolarmente tesserato per detta Società; per cui, non si ravvisano irregolarità legate al suo nome nelle gare del 30 settembre, 7 e 10 ottobre 2017, evidenziate nella nota della Segreteria della LND, richiamata nelle premesse. Sempre dalla versata documentazione si riscontrano, invece, le dedotte irregolarità, giusta la parte motiva del deferimento, nelle gare successive al 15 dicembre 2017 disputatesi il 6, 13, 20, 27 gennaio, 10 e 17 febbraio, 30 marzo 2018, alle quali il Procacci, non più tesserato, non aveva titolo di partecipare.

Sulla scorta dei fatti, per come ricostruiti dal Collegio sulla base della documentazione in atti, il deferimento s'appalesa fondato.

Va precisato che il Camerino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 6, 13, 20 e 27 gennaio 2018, mentre aveva svolto quelle di allenatore non tesserato nelle gare del 10 febbraio e 30 marzo 2018; in merito alle ultime due gare, essendo il Camerino allenatore di base con abilitazione e iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico a far data dal 18 gennaio 2018 ed atteso il suo mancato specifico tesseramento quale allenatore della squadra della ASD Sporting Fulgor partecipante al Campionato Nazionale Juniores, la competenza a decidere spetta alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC, alla quale la Procura federale ha dedotto di aver inviato il deferimento.

Il Camerino, peraltro, ricevuta da parte della Procura federale la comunicazione di conclusione indagini, il 23 agosto 2018 era comparso innanzi l'Organo inquirente ed aveva dichiarato che il calciatore Procacci era stato tesserato per la Società sin dall'agosto 2017 e che ignorava che era stato svincolato; aveva chiesto se vi fossero le condizioni per addivenire all'applicazione dell'art. 32 sexies CGS - FIGC, ma, pur avendo ricevuto l'assenso, non aveva dato corso alla richiesta.

Va, altresì, precisato che il Lovino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 10 e 17 febbraio 2018, così incorrendo nella stessa violazione contestata al Camerino, riconducibile agli artt. 61 commi 1 - 3 e 39 NOIF. Queste le risultanze del procedimento, le violazioni contestate ai tre dirigenti ed al calciatore poggiano su basi di oggettiva rilevanza; costoro peraltro non hanno introdotto nel dibattito elementi suscettibili di smentire o quanto meno di ridurre le rispettive incolpazioni.

Il deferimento va pertanto accolto, con inasprimento delle sanzioni chieste dalla Procura federale, reso inevitabile per la rilevanza dei capi d'incolpazione.

Il dispositivo

P.Q.M

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

Lanza Mauro, nella qualità, inibizione di anni 1 (uno); Procacci Pio Giuseppe, squalifica di 7 (sette) gare ufficiali; Camerino Francesco, inibizione di mesi 4 (quattro) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Lovino Pasquale, inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Società ASD Sporting Fulgor, penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A DEL 7 DICEMBRE 2018)

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara; - vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

delibera

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara - e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

Codice di Giustizia Sportiva Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

Vecchio Testo	Nuovo testo
<p>Art. 19</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p> <p>1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:</p> <p>a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione; g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.</p> <p>2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:</p> <p>a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

3. INVARIATO

3.bis INVARIATO

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
d) **per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.**

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. INVARIATO

<p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p> <p>8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.</p> <p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. <p>Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicito effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato. <p>10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi</p> 	<p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p>
---	---

<p>ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p>11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.</p> <p>11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.</p> <p>11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.</p> <p>11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.</p> <p>12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p> <p>13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p>	<p>11.1. INVARIATO</p> <p>11.2. INVARIATO</p> <p>11.3. INVARIATO</p> <p>11.4. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p> <p>13. INVARIATO</p>
---	---

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A DELL' 11 DICEMBRE 2018)

ERRATA CORRIGE

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli

articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play off e play out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play off e play out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play off e play out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play off e play out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di

squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play off e play out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 11 DICEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 10 Dicembre 2018, nei confronti del Sig. Andrea FERRARA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. FERRARA la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 10 Dicembre 2018 e con scadenza al 9 Ottobre 2019, cos' dedotto il presofferto.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.2. SEGRETERIA

SOCIETÀ ESCLUSA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della IV rinuncia pubblicata dal Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale 37 della Delegazione Regionale Calcio a 5 da parte della Società **A.S.D. FOGGIA INCEDIT** di FOGGIA **matricola 945949**, partecipante al Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile Girone A, esclude la Società dal Campionato di competenza.

*In ottemperanza a quanto stabilito dal **comma 3 dell' Art. 53 delle N.O.I.F.**, qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.*

Tutte le Società che per calendario avrebbero dovuto incontrare la Società **A.S.D. FOGGIA INCEDIT** osserveranno un turno di riposo.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. le calciatrici tesserate per la suddetta società, per il solo campionato Regionale Calcio a 5 Femminile saranno successivamente svincolate.

3.1.4. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art.103 bis delle N.O.I.F.

Si rammenta che **venerdì 30 novembre (ore 19,00)** è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.

Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel periodo compreso dal 1° al 14 dicembre p.v.

Nel caso in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata fino al 14 dicembre p.v. (ore 19,00).

Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute agli Uffici Federali in modalità diversa da quella dematerializzata predisposta dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate senza ulteriori comunicazioni.

Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l'opzione "**rientro dal prestito(art.103bis)**" vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.

La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con "salva definitivo e stampa".

Riapertura periodo trasferimenti suppletivi – liste di svincolo suppletive LND - SGS

Riteniamo utile comunicare che da venerdì 1° dicembre inizia il periodo riservato alle Società per effettuare la seguente attività di tesseramento:

- Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre
- Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre

Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1- 14 dicembre

Si ricorda che **sabato 1° dicembre** inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere spedita ("firmata") modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di "firma elettronica".

L'utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di "firma elettronica" del tesseramento.

Il termine ultimo per tale attività è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00)

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status "7"- "20"- "70"- "71" – "80").

Liste di svincolo collettive suppletive – 1 - 14 dicembre

Si ritiene opportuno avvisare che **sabato 1° dicembre** inizia il periodo nel quale ogni Società può esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo di tesseramento.

La scelta può essere fatta in modo distinto **sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.**

Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all'interno della propria area riservata.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00).

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”)

Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa **definitiva** la lista di svincolo, non sarà più possibile aggiungere o rimuovere i nominativi.

Si ricorda che completata l'operazione di inclusione degli atleti, le Società saranno comunque tenute a trasmettere la lista di svincolo in modalità dematerializzata **firmato dal Presidente** o da altra persona legittimata.

Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste per gli svincoli.

Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall'Art. 107 delle NOIF:

- Le Società hanno l'obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati la loro inclusione nella lista di svincolo;
- Si ricorda che l'eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire soltanto a partire dal 15 Dicembre;

Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.)

Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento **da temporaneo a definitivo**.

Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitato dal giorno successivo la data di spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non oltre il 14 dicembre 2018 (ore 19,00).

La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere spedita (“firmata”) in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.

Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l'opzione “Trasformazione Prestito in Definitivo (art.101)” vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.

La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.

Trasferimento giocatori Stranieri – impiego in attività ufficiale

In prossimità della riapertura dei Trasferimenti, riteniamo utile ricordare un aspetto fondamentale per le Società:

L'IMPIEGO IN ATTIVITÀ UFFICIALE DEI CALCIATORI STRANIERI

Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è sempre resa necessaria l'autorizzazione scritta all'impiego rilasciata da parte del Comitato Regionale competente.

Con l'introduzione dell'art.40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di tesseramento straniero hanno avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del calciatore Italiano.

In quest'ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta straniero, senza attendere la prevista autorizzazione:

- **trasferimento extracomunitario (status"71")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento extracomunitario (status"7")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento comunitario (status"70")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento comunitario (status"20")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"

Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un tesseramento / aggiornamento di posizione, è prevista l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale. Pertanto la Società potrà provvedere all'impiego dell'atleta, solo successivamente all'apparizione della conferma di "approvazione" che compare nell'area web della Società alla voce "firma elettronica" "documenti firmati".

Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 NOIF

Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118. Si ricorda che l'atleta che volesse annullare definitivamente il "vincolo" in variazione deve, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.

Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in "quiescenza" (sospensione dell'attività) e non riesce a svincolarlo poiché non compare nel portale web nella parte inerente gli svincoli.

A tal proposito la Società, **e solo per questo tipo di casistica**, deve provvedere a chiedere lo svincolo all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia.

L'istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di art.118, deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato e deve essere spedita presso il Comitato Regionale Puglia.

Si ricorda che il periodo per questo tipo di attività è dal 1° al 14 dicembre p.v. (ore 19:00).

Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI

Il Gruppo Editoriale Domenico Distante diventa media partner anche delle Final Eight di Coppa Italia di Serie C1 maschile, delle Final Four di Coppa Italia di Serie C femminile e delle Final Four di Coppa Puglia. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Antenna Sud e Canale 85. Oltre alla tv sarà possibile seguire il tutto via streaming sul sito www.antennasud.com.

Il programma delle gare delle fasi finali che si disputeranno presso il Palasport Comunale di Carovigno è il seguente:

Mercoledì 2 gennaio 2019

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA MASCHILE

Ore 18:00	Dream Team Palo del Colle – Trulli e Grotte	Gara A
Ore 20:30	San Ferdinando 1942 – Azzurri Conversano	Gara B

Giovedì 3 gennaio 2019

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA MASCHILE

Ore 18:00	Just Mola – Real Castellaneta	Gara C
Ore 20:30	Eraclio Calcio a 5 – Olympique Ostuni	Gara D

Venerdì 4 gennaio 2019

SEMIFINALI COPPA ITALIA MASCHILE

Ore 18:00	Vincente Gara A – Vincente Gara B
Ore 20:30	Vincente Gara C – Vincente Gara D

Sabato 5 gennaio 2019

SEMIFINALI COPPA ITALIA FEMMINILE

Ore 15:00	Atletic Club Taranto – Neroverde Bitonto
Ore 17:00	Vincente Uniti per Cerignola/Makula Molfetta – Soccer Altamura

SEMIFINALI COPPA PUGLIA

Ore 19:00	Vincente C.U.S. Foggia/Alta Futsal – Vincente Itria Football Club/C.U.S. Bari
Ore 21:00	Vinc. Futsal Terlizzi/Futsal Carovigno – Vinc. Nettuno/Futbol Cinco Bisceglie

Domenica 6 gennaio 2019

Ore 16:00	FINALE COPPA ITALIA FEMMINILE
Ore 18:00	FINALE COPPA PUGLIA
Ore 20:00	FINALE COPPA ITALIA MASCHILE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

A causa dell'esclusione dal campionato di Serie C Femminile di Calcio a 5 della società A.S.D. Foggia Incedit la gara, Soccer Sava – Foggia Incedit, programmata per domenica 16 dicembre non sarà disputata.

MODIFICA PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/12/2018	7 A	FUTSAL ANDRIA	JUST MOLA	17/12/2018	11:00	18:00	
16/12/2018	7 A	POLISPORTIVA FIVE BITONTO	FUTSAL BARLETTA	17/12/2018	11:00	18:00	
23/12/2018	6 A	OLYMPIQUE OSTUNI	SPORT FIVE S.R.L.	10/12/2018	11:00	18:00	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/12/2018	7 A	SALINIS	POGGIORSINI CALCIO	16/12/2018	18:00	09:30	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 15

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/12/2018	6 A	CALCIO A 5 GIOVINAZZO	MOLFETTA BULL5	16/12/2018	15:30	11:00	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/12/2018	6 A	SPORTIVAMENTE AMICI	POLIGNANO A.S.D.	18/12/2018	17:00	17:00	

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO AZZURRI S.RITA	AZZURRI CONVERSANO	R	22/12/2018 16:00	PALAMACCHITELLA	SAN VITO DEI NORMANNI
AUDACE MONOPOLI	FUTSAL MONTE SANT ANGELO	R	22/12/2018 16:00	PAL. COPERTA I.T.C. "ALDO MORO"	MONOPOLI
DREAM TEAM PALO DEL COLLE	OLYMPIQUE OSTUNI	R	22/12/2018 16:00	DREAM TEAM SPORT CENTER	PALO DEL COLLE
FUTSAL BARLETTA	POLISPORTIVA FIVE BITONTO	R	22/12/2018 16:00	PALADISFIDA "MARIO BORGIA"	BARLETTA
GIOCO CALCIO TRA AMICI	ERACLIO CALCIO A 5	R	22/12/2018 16:00	CENTRO SPORTIVO BELLE VUE	TALSAÑO
JUST MOLA	FUTSAL ANDRIA	R	22/12/2018 16:00	PALAZZETTO DELLO SPORT "V.PINTO"	MOLA DI BARI
REAL CASTELLANETA	FUTSAL BRINDISI	R	22/12/2018 16:00	PALAZZETTO DELLO SPORT	CASTELLANETA
SAN FERDINANDO 1942	TRULLI E GROTTI	R	22/12/2018 16:00	POLIVALENTE COMUNALE "S. PERTINI"	TRINITAPOLI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BITONTO FUTSAL CLUB 2018	ALTA FUTSAL	A	22/12/2018 16:00	CAMPO COPERTO "P. BORSELLINO"	BITONTO
EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	PUBLIC	A	22/12/2018 16:00	VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT	GIOVINAZZO
FUTBOL CINCO BISCEGLIE	FUTSAL TERLIZZI	A	22/12/2018 16:00	CENTRO SPORTIVO "OLIMPIADI"	BISCEGLIE
NOX MOLFETTA	C.U.S. BARI A.S.D.	A	22/12/2018 19:00	PALAFIORENTINI	MOLFETTA
PELLEGRINO SPORT C.5	VIGOR BARLETTA	A	22/12/2018 16:00	CAMPO PELLEGRINO SPORT	ALTAMURA
POGGIORSINI CALCIO	NETTUNO	A	22/12/2018 16:00	CAMPO COMUNALE	POGGIORSINI

GIRONE B - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARADEO	NEW TEAM PUTIGNANO	A	22/12/2018 16:00	PALAZZETTO DELLO SPORT	ARADEO
AZETIUM RUTIGLIANO C 5	FUTSAL LECCE	A	22/12/2018 17:00	CAMPO COMUNALE	RUTIGLIANO
FUTSAL ALBERTO	FUTSAL NOCI	A	22/12/2018 16:00	PALAZZETTO "DON DE FRANCESCHI"	TUTURANO
ITRIA FOOTBALL CLUB	GIOVANI CRYOS	A	22/12/2018 16:00	PALAZZETTO "PEPPINO TODISCO"	CISTERNINO
MARUGGIO SOCIAL SPORT	FUTSAL CAROVIGNO	A	22/12/2018 16:00	C.S. "ALDO DIMITRI"	MARUGGIO
NOCI CALCIO A CINQUE	MARTINA FUTSAL ACADEMY	A	22/12/2018 16:00	PALAFIORE	NOCI
THURIAE	COCCON FASANO	A	22/12/2018 16:00	PALAZZETTO DELLO SPORT	TURI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO MELPIGNANO	PINK FUTSAL CANOSA	A	23/12/2018 18:00	PALAZZETTO DELLO SPORT	CORIGLIANO D'OTRANTO
MAKULA MOLFETTA	SIRIO	A	23/12/2018 16:00	PALAFIORENTINI	MOLFETTA
NEW CAP 74	SOCCER ALTAMURA	A	23/12/2018 16:30	PALAZZETTO "G. LAGRAVINESE"	SAMMICHELE DI BARI
NUOVA ARCADIA	UNITI PER CERIGNOLA	A	23/12/2018 16:30	C.S. "AURORA" C/O PESCADORO	BISCEGLIE
REAL NEAPOLIS	SOCCER SAVA	A	23/12/2018 16:00	SPORTING CLUB "TORRE INCINA"	POLIGNANO A MARE
STONE FIVE FASANO	NEROVERDE BITONTO	A	23/12/2018 17:00	CAMPO I.T.C. "G. SALVEMINI"	FASANO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SPORT FIVE S.R.L.	SALINIS	A	19/12/2018 18:00	PALAFIVE	PUTIGNANO

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLYMPIQUE OSTUNI	SPORT FIVE S.R.L.	A	23/12/2018 11:00	IMP. POLIVALENTE "VITO GENTILE"	OSTUNI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MARTINA FUTSAL ACADEMY	THURIAE	A	21/12/2018 17:00	AIA CLUB	MARTINA FRANCA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 15

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CALCIO A 5 GIOVINAZZO	MOLFETTA BULL5	A	19/12/2018 15:30	PALAPANSINI	GIOVINAZZO
SAMMICHELE	FUTSAL CANOSA	A	23/12/2018 09:00	PALAZZETTO "G. LAGRAVINESE"	SAMMICHELE DI BARI

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MARTINA FUTSAL ACADEMY	THURIAE	A	23/12/2018 11:00	AIA CLUB	MARTINA FRANCA

COPPA PUGLIA CALCIO A CINQUE

QUARTI DI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
C.U.S. FOGGIA A.S.D.	ALTA FUTSAL	R	18/12/2018 21:00	C.S. "C.U.S. FOGGIA"	FOGGIA
FUTSAL TERLIZZI	FUTSAL CAROVIGNO	R	18/12/2018 21:00	PALAFIORI	TERLIZZI
ITRIA FOOTBALL CLUB	C.U.S. BARI A.S.D.	R	18/12/2018 21:00	PALAZZETTO "PEPPINO TODISCO"	CISTERNINO
NETTUNO	FUTBOL CINCO BISCEGLIE	R	18/12/2018 20:00	C.S. "AURORA" C/O PESCADORO	BISCEGLIE

RISULTATI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - A		
AZZURRI CONVERSANO	- JUST MOLA	3 - 2
ERACLIO CALCIO A 5	- SAN FERDINANDO 1942	5 - 3
FUTSAL BRINDISI	- AUDACE MONOPOLI	3 - 8
FUTSAL MONTE SANT ANGELO	- DREAM TEAM PALO DEL COLLE	6 - 8
GIOCO CALCIO TRA AMICI	- REAL CASTELLANETA	2 - 6
OLYMPIQUE OSTUNI	- FUTSAL BARLETTA	2 - 1
TRULLI E GROTTI	- ATLETICO AZZURRI S.RITA	12 - 0

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
(1) ALTA FUTSAL	- NETTUNO	5 - 1	ARADEO	- GIOVANI CRYOS	16 - 1
BITONTO FUTSAL CLUB 2018	- C.U.S. BARI A.S.D.	6 - 5	AZETIUM RUTIGLIANO C 5	- MARTINA FUTSAL ACADEMY	-
FUTSAL TERLIZZI	- C.U.S. FOGGIA A.S.D.	6 - 1	FUTSAL ALBERTO	- FUTSAL LECCE	3 - 6
NOX MOLFETTA	- VIGOR BARLETTA	7 - 6	FUTSAL CAROVIGNO	- ITRIA FOOTBALL CLUB	2 - 6
(2) PELLEGRINO SPORT C.5	- FUTBOL CINCO BISCEGLIE	3 - 7	FUTSAL NOCI	- COCOON FASANO	1 - 2
(1) POGGIORSINI CALCIO	- PUBLIC	2 - 2	NOCI CALCIO A CINQUE	- MARUGGIO SOCIAL SPORT	6 - 5
(1) - disputata il 10/12/2018			THURIAE	- NEW TEAM PUTIGNANO	2 - 3
(2) - disputata il 09/12/2018					

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
ATLETICO MELPIGNANO	- ATLETIC CLUB TARANTO	3 - 4
FOGGIA INCEDIT	- REAL NEAPOLIS	0 - 6
MAKULA MOLFETTA	- UNITI PER CERIGNOLA	8 - 3
NEROVERDE BITONTO	- SOCCER ALTAMURA	3 - 5
NEW CAP 74	- PINK FUTSAL CANOSA	2 - 1
NUOVA ARCADIA	- SOCCER SAVA	1 - 4
STONE FIVE FASANO	- SIRIO	4 - 2

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
FUTSAL ANDRIA	- FUTSAL CASTELLANA GROTTI	6 - 4
FUTSAL BISCEGLIE 1990	- FUTSAL BARLETTA	2 - 5
(1) SALINIS	- OLYMPIQUE OSTUNI	8 - 1
(2) SPORT FIVE S.R.L.	- JUST MOLA	6 - 1

(1) - disputata il 06/12/2018

(2) - disputata il 05/12/2018

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
FUTSAL CASTELLANA GROTTES - POLISPORTIVA FIVE BITONTO		3 - 1
(1) JUST MOLA - FUTSAL BISCEGLIE 1990		0 - 3

(1) - disputata il 10/12/2018

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
(1) AQUILE MOLFETTA - SALINIS		15 - 1	(1) ITRIA FOOTBALL CLUB - SAMMICHELE		4 - 6
CALCIO A 5 MANFREDONIA - FUTBOL CINCO BISCEGLIE		4 - 5	(1) MARTINA FUTSAL ACADEMY - SPORTIVAMENTE AMICI		3 - 4
(1) FUTSAL BISCEGLIE 1990 - MOLFETTA BULL5		12 - 0	THURIAE - SPORT FIVE S.R.L.		2 - 6
POGGIORSINI CALCIO - BARLETTA CALCIO A CINQUE		8 - 4			

(1) - disputata il 09/12/2018

(1) - disputata il 07/12/2018

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) FUTSAL CANOSA - CALCIO A 5 GIOVINAZZO		2 - 8	FORTITUDO A.D. - SPORTIVAMENTE AMICI		2 - 5
MOLFETTA BULL5 - VIRTUS MODUGNO		2 - 6	MARTINA FUTSAL ACADEMY - ITRIA FOOTBALL CLUB		1 - 7
(2) REAL BISCEGLIE - SAMMICHELE		6 - 5	POLIGNANO A.S.D. - AZZURRI CONVERSANO		2 - 5
			SPORT FIVE S.R.L. - THURIAE		4 - 6

(1) - disputata il 07/12/2018

(2) - disputata il 06/12/2018

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
TRULLI E GROTTES - FUTSAL BRINDISI		7 - 2

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
UNITI PER CERIGNOLA - MAKULA MOLFETTA		2 - 2

COPPA PUGLIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
ALTA FUTSAL - C.U.S. FOGGIA A.S.D.		1 - 4
C.U.S. BARI A.S.D. - ITRIA FOOTBALL CLUB		1 - 6
FUTBOL CINCO BISCEGLIE - NETTUNO		3 - 1
FUTSAL CAROVIGNO - FUTSAL TERLIZZI		2 - 3

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 13/10/2018

GIRONE B - 2 Giornata - A			
FUTSAL ALBERTO	- AZETIUM RUTIGLIANO C 5	-	W

GARE DEL 08/12/2018

GIRONE B - 10 Giornata - A			
AZETIUM RUTIGLIANO C 5	- MARTINA FUTSAL ACADEMY	-	D

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21

GARE DEL 26/11/2018

GIRONE A - 4 Giornata - A			
FUTSAL BARLETTA	- SPORT FIVE S.R.L.	-	D

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17

GARE DEL 28/11/2018

GIRONE A - 4 Giornata - A			
CALCIO A 5 MANFREDONIA	- BARLETTA CALCIO A CINQUE	-	W

GARE DEL 21/12/2018

GIRONE B - 2 Giornata - A			
MARTINA FUTSAL ACADEMY	- THURIAE	-	W

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO
- P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella seduta del 11/12/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 8/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ERACLIO CALCIO A 5

Propri sostenitori sputavano ripetutamente, durante tutto il secondo tempo sui calciatori e sui dirigenti della società ospitata

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/12/2018

FOGETTI FABIO (DREAM TEAM PALO DEL COLLE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E

CUNHA DA SILVA PEDRO (ERACLIO CALCIO A 5)
NUNO

Sputava ad un calciatore avversario, a gioco fermo.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

TORRACO DOMENICO (SAN FERDINANDO 1942)

A gioco fermo, dopo aver ricevuto uno sputo da un calciatore avversario, colpiva quest'ultimo con un pugno alla schiena senza procurare alcun danno fisico

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PERSEO MARCO (FUTSAL BRINDISI) CORDOLA COSIMO (GIOCO CALCIO TRA AMICI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FANELLI DONATELLO (AZZURRI CONVERSANO)	FANELLI GIUSEPPE (AZZURRI CONVERSANO)
DIBENEDETTO ANTONIO (ERACLIO CALCIO A 5)	CRISTIANO ANTONIO (FUTSAL BARLETTA)
ESE GIUSEPPE (FUTSAL MONTE SANT ANGELO)	BUTTIGLIONE DANILO (REAL CASTELLANETA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LANEVE ALESSANDRO	(AUDACE MONOPOLI)	CASSANO DAVIDE	(DREAM TEAM PALO DEL COLLE)
SPAGNOLO LUCA	(FUTSAL BRINDISI)	BARBONE CLAUDIO	(FUTSAL MONTE SANT ANGELO)
DE SIO MICHELE PIO	(FUTSAL MONTE SANT ANGELO)	CENTRONE VALERIO	(GIOCO CALCIO TRA AMICI)
VALENTE PIETRO	(JUST MOLA)	DIAFERIO LEONARDO	(SAN FERDINANDO 1942)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FERRI ENRICO (OLYMPIQUE OSTUNI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GIANNUZZI DOMENICO	(AUDACE MONOPOLI)	DIVINCENZO WALTER	(ERACLIO CALCIO A 5)
ROMANO FRANCESCO	(FUTSAL BRINDISI)	DE MITRI SIMONE	(GIOCO CALCIO TRA AMICI)

AMMONIZIONE (III INFR)

TROTOLO LUIGI	(REAL CASTELLANETA)	ALVAREZ PABLO HERNAN	(SAN FERDINANDO 1942)
---------------	---------------------	----------------------	-----------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

CRISTIANIELLI MARCO	(AZZURRI CONVERSANO)	MACIEL CASTIGLIONI ZAMIRTON	(FUTSAL BARLETTA)
---------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

GRIECO MICHELE	(AZZURRI CONVERSANO)	LAURIOLA ROBERTO	(FUTSAL MONTE SANT ANGELO)
GARGANO ANTONIO	(JUST MOLA)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 8/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 8/12/2018 AZETIUM RUTIGLIANO C 5 - MARTINA FUTSAL ACADE
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D.MARTINA FUTSAL ACADEMY si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 THURIAE
Inadeguatezza dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda) - Prima recidiva

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ROMANAZZI ALESSIO (NOCI CALCIO A CINQUE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MARINUZZI STEFANO (MARTINA FUTSAL ACADEMY) CASULLI VINCENZO (NOCI CALCIO A CINQUE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAPA VITO (C.U.S. BARI A.S.D.) DIMANZO FILIPPO (MARUGGIO SOCIAL SPORT)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SATALINO ANGELO (BITONTO FUTSAL CLUB 2018) VALENTE GIUSEPPE (FUTSAL CAROVIGNO)
BONGERMINO DOMENICO (FUTSAL LECCE) MUROLO LORENZO (NOX MOLFETTA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIANNUZZI VITO (COCOON FASANO) D ECCLESIIIS LUIGI (FUTSAL NOCI)
CASTELLANA GIOVANNI (MARTINA FUTSAL ACADEMY) BRAVO MICHELE (NOX MOLFETTA)
MANELLI GIUSEPPE (THURIAE)

AMMONIZIONE (II INFR)

TUNDO GIANLUIGI (ARADEO) CASSANO UMBERTO (AZETIUM RUTIGLIANO C 5)
DICHITO PIERLUIGI (AZETIUM RUTIGLIANO C 5) MONTEMURNO EUSTACHIO (BITONTO FUTSAL CLUB 2018)
CARBONE GIUSEPPE (C.U.S. BARI A.S.D.) CAPOZZI VINCENZO (C.U.S. FOGGIA A.S.D.)
GIANNOCCARO GIOVANNI (COCOON FASANO) MONCULLO MARCO (FUTSAL ALBERTO)
LATTARULO FABIO (FUTSAL NOCI) QUIETE ANSELMO (NEW TEAM PUTIGNANO)
GIANNANDREA DARIO (NOCI CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE (I INFR)

RESTA ANDREA (ARADEO) GIANNONE GIUSEPPE (AZETIUM RUTIGLIANO C 5)
MINECCIA NICOLA (AZETIUM RUTIGLIANO C 5) ANASTASIA MARCO (BITONTO FUTSAL CLUB 2018)
BARBOSA DE OLIVEIR (BITONTO FUTSAL CLUB 2018) GENTILE DOMENICO (COCOON FASANO)
CLAUDIO JOSE
MAIORINO GIUSEPPE (FUTSAL CAROVIGNO) PELUSO RAFFAELE (FUTSAL CAROVIGNO)
DE CARLO DANIELE (FUTSAL LECCE) MARGIOTTA VALERIO (FUTSAL NOCI)
RUBINI BERARDINO (FUTSAL TERLIZZI) SCARNERA ANGELO (GIOVANI CRYOS)
RAFFAELE
ANCORA GIANLUCA (MARUGGIO SOCIAL SPORT) FANIZZI VINCENZO (NOCI CALCIO A CINQUE)
DIGIACOMANTONIO LUIGI (VIGOR BARLETTA) TEMPESTA MICHELE (VIGOR BARLETTA)

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SARDONE GIUSEPPE (PELLEGRINO SPORT C.5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIOVE LORENZO (PELLEGRINO SPORT C.5)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI BENEDETTO GIANLUCA (FUTBOL CINCO BISCEGLIE)

GARE DEL 10/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (VII INFR)

TANCREDI GIANPIERO (ALTA FUTSAL)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARIANI GIUSEPPE (POGGIORSINI CALCIO)

DI TERLIZZI NICOLA (PUBLIC)

AMMONIZIONE (II INFR)

MINERVINO ANTONELLO (POGGIORSINI CALCIO)

SELVAGGI GIANLUCA (POGGIORSINI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIVRIERI GIUSEPPE (ALTA FUTSAL)

MASTRORILLI LUCA (PUBLIC)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GARE DEL 9/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/12/2018 FOGGIA INCEDIT - REAL NEAPOLIS

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato: - che la società FOGGIA INCEDIT non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari; - che l'arbitro, pertanto, non dava inizio alla gara visti e applicati gli art. 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S.

DELIBERA di comminare alla società FOGGIA INCEDIT: - la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 6 in favore della società REAL NEAPOLIS; - la penalizzazione di n. 1 punto in classifica; - l'ammenda di € 1.000,00 per quarta rinuncia.

Manda al CRP per i provvedimenti di sua competenza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

FOGGIA INCEDIT
vedi comunicato ufficiale

PERDITA DELLA GARA:

FOGGIA INCEDIT
vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

FOGGIA INCEDIT 1
vedi delibera

AMMENDA

Euro 1.000,00 FOGGIA INCEDIT
vedi delibera

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

IORE MARTINA (NEW CAP 74)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PREITE MARIA (ATLETIC CLUB TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIACO ANNA (MAKULA MOLFETTA) CARBONE LUANA GRAZIA (NUOVA ARCADIA)
FALCO FRANCESCA (UNITI PER CERIGNOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DONNO SIMOMA (ATLETICO MELPIGNANO) PALMA ELIANA ALESSIA (ATLETICO MELPIGNANO)
CAMPANELLI MARIA (SOCCER ALTAMURA)
ROSARIA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21

GARE DEL 5/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO ANDREA (JUST MOLA) VOLTURNO FEDERICO (JUST MOLA)
DETOMASO RICCARDO (SPORT FIVE S.R.L.)

GARE DEL 6/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

LAROVERE ROBERTO (SALINIS) RICCO DANIELE (SALINIS)

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

LOGRIECO ALESSANDRO (POLISPORTIVA FIVE BITONTO)
SANNICANDRO ENZO (POLISPORTIVA FIVE BITONTO)

MASTRO GAETANO (POLISPORTIVA FIVE BITONTO)

GARE DEL 10/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

BOVE GABRIELE (JUST MOLA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17

GARE DEL 4/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CALCIO A 5 GIOVINAZZO
Mancata predisposizione servizio d'ordine sostitutivo

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

NARDELLI GIOVANNI (MARTINA FUTSAL ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE GIOIA SIMONE (AQUILE MOLFETTA) CUCCORESE ANTONIO (BARLETTA CALCIO A CINQUE)

GARE DEL 5/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

COTRUFO LORENZO (CALCIO A 5 MANFREDONIA) RUSSO TOMMASO (SALINIS)

GARE DEL 7/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

NACCI GIANNI (MARTINA FUTSAL ACADEMY)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

FLORIO FEDERICO (SPORTIVAMENTE AMICI)

AMMONIZIONE (I INFR)

SEMERARO GABRIELE ANGELO	(ITRIA FOOTBALL CLUB)	TURSI COSIMO	(MARTINA FUTSAL ACADEMY)
VOLPE GIUSEPPE	(MARTINA FUTSAL ACADEMY)	SPINELLI MATTIA	(SAMMICHELE)
BOCCUZZI MODESTO	(SPORTIVAMENTE AMICI)	L ABBATE GIUSEPPE	(SPORTIVAMENTE AMICI)

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/12/2018

ANDRIANI GIUSEPPE
MARCO (AQUILE MOLFETTA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

CARADONNA MARCO	(AQUILE MOLFETTA)	RICCI MICHELE	(AQUILE MOLFETTA)
-----------------	-------------------	---------------	-------------------

GARE DEL 10/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

SPECCHIA ARMANDO (SPORT FIVE S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARMIENTO LEONARDO	(CALCIO A 5 MANFREDONIA)	DI TULLIO SABINO	(FUTBOL CINCO BISCEGLIE)
MONTARONE MAURO	(FUTBOL CINCO BISCEGLIE)	DITOMASO DOMI	(SPORT FIVE S.R.L.)
ZITA GIANDAVIDE	(THURIAE)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 15

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 MARTINA FUTSAL ACADEMY
L'impianto risultava sprovvisto di acqua calda

Euro 50,00 POLIGNANO A.S.D.
Assenza servizio d'ordine sostitutivo

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

MIULI GIANFRANCO (ITRIA FOOTBALL CLUB)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

GARE DEL 5/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 1/2019

TERRAFINA GIANLUIGI (TRULLI E GROTTI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

BOCCARDI COSIMO (TRULLI E GROTTI)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CONTE ANDREA (FUTSAL BRINDISI)

ROMANO FRANCESCO (FUTSAL BRINDISI)

MASTRANGELO VITO (TRULLI E GROTTI)

SORRESSO CARLO (TRULLI E GROTTI)

MORLEO GIUSEPPE (FUTSAL BRINDISI)

DE LEONARDIS ANGELO (TRULLI E GROTTI)

MEZZAPESA ENZO (TRULLI E GROTTI)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GARE DEL 5/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FUZIO ANGELA (UNITI PER CERIGNOLA)

COPPA PUGLIA CALCIO A CINQUE

GARE DEL 5/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FUZIO ANGELA (UNITI PER CERIGNOLA)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27/12/2018.

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Si comunica che i collaboratori della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque sono presenti nei seguenti orari:

MARTEDI' dalle ore 09.00 alle ore 12.00

GIOVEDI' dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014

Email: pugliac5@figc.it

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13/12/2018.

Il Responsabile Regionale
Biagio Capriati

Il Presidente
Vito Tisci